



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI CREDITI DA SPENDERE DENTRO LA PIATTAFORMA CLOUD DI AMAZON (AWS). Convenzione DPC triennio 2024-2026.

CUP B57F23000130001

CIG B08DB9DCD1

R.U.P. Dott.ssa Luisa Michela Colla

www.cimafoundation.org

Fondazione CIMA • CIMA Research Foundation
Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale • International Centre on Environmental Monitoring
Campus Univesitario • Via Armando Magliotto, 2 • 17100 Savona (Italy)
Tel. +39 019 230271 • info@cimafoundation.org • cimafoundation@pec.it
P.IVA / VAT 01503290098 • C.F. / F.C. 92085010095

INDICE

PARTE PRIMA – OGGETTO, FORMA, AMMONTARE E MODALITÀ DI ESECUZIONE

DELL'ACCORDO QUADRO 3

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	3
ART. 2 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
ART. 3 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA	4
ART. 4 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	5
ART. 5 - RAPPORTI CON IL GESTORE DELLA FORNITURA.....	5

PARTE SECONDA – DISCIPLINA CONTRATTUALE 5

ART. 6 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI	5
ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
ART. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	6
ART. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	7
ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE	7
ART. 12 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA	9
ART. 14 - PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	9
ART. 15 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	10

PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE..... 10

ART. 16 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE.....	10
ART. 17 – RISARCIMENTO DEL DANNO	12
ART. 18 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI	12
ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	13

PARTE QUARTA - DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA 13

ART. 20 – PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE	13
--	----

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI 15

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	15
ART. 22 – PRIVACY	15
ART. 23 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO	15
ART. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE.....	16

PARTE PRIMA – OGGETTO, FORMA, AMMONTARE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

Costituisce oggetto dell’accordo quadro la fornitura di crediti da spendere dentro la piattaforma Cloud di Amazon (AWS) con possibilità di accesso a tutti i servizi Cloud di AWS, ivi compresi quelli di supporto, in modalità on-demand o reserved ove richiesti.

L’accordo quadro avrà durata pari a mesi trentatré a partire dalla data dal verbale di avvio della fornitura.

Ai fini del presente documento si intende per:

- **Committente:** Fondazione CIMA;
- **CSA:** capitolato speciale di appalto;
- **DG:** disciplinare di Gara;
- **Impresa offerente:** ciascuna impresa che partecipa alla gara;
- **Concorrente:** ogni Impresa che presenta offerta;
- **Aggiudicataria:** l’impresa o RTI vincitrice della gara;
- **RTI:** Raggruppamento temporaneo di imprese;
- **RUP:** Responsabile Unico del Progetto;
- **DEC:** Direttore dell’Esecuzione del Contratto alle dirette dipendenze del RUP.

ART. 2 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo dell'accordo quadro ammonta a 250.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a 0 (zero).

Fondazione CIMA si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario, di richiedere all'appaltatore, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, corrispondente ad un importo massimo presunto pari a 50.000,00.

L'importo stimato dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 è pari a € 300.000,00 oltre IVA.

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs 36/2023, secondo modalità indicate nel disciplinare di gara. **L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà proposto il maggior ribasso unico percentuale da applicare al listino pubblico AWS.**

Il contratto è stipulato interamente "a misura".

L'importo a base di gara rappresenta l'importo massimo raggiungibile. Fondazione CIMA non garantisce il raggiungimento di detto importo in quanto basato su valori stimati e soggetti a possibili variazioni quantitative nel periodo contrattuale.

L'ammontare degli effettivi ordinativi di fornitura potrà variare in funzione delle specifiche ed effettive esigenze operative di Fondazione CIMA.

L'ammontare complessivo dell'accordo quadro non impegna Fondazione CIMA a formulare ordinativi fino alla concorrenza dell'importo a base di gara, il quale pertanto non costituisce, in nessun modo, un minimo garantito per l'aggiudicataria.

L'accordo quadro è finanziato con fondi a valere sulla Convenzione DPC triennio 2024-2026.

ART. 3 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

L'appalto prenderà avvio entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dal verbale di avvio dell'esecuzione. L'appaltatore dovrà quindi predisporre la pratica per la migrazione dall'attuale fornitore così da poter migrare la fornitura in corso entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione.

ART. 4 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Fondazione CIMA durante lo svolgimento dell'appalto si riserva la più ampia facoltà di procedere a controlli sulla qualità delle prestazioni rese dall'aggiudicataria rispetto a quanto dichiarato in offerta ed alle previsioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il controllo sull'esecuzione dell'appalto da parte della Committente avverrà a cura del DEC.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 D.Lgs. n. 36/2023, eventuali difformità riscontrate nell'esecuzione del contratto e le relative conseguenze saranno comunicate a mezzo pec dal DEC.

ART. 5 - RAPPORTI CON IL GESTORE DELLA FORNITURA

L'aggiudicatario dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le attività del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, pec e indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.

Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletata la fornitura negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

Come detto, la Committente provvederà a nominare un proprio dipendente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto.

Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

PARTI SECONDA – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- il Disciplinare di gara;
- l'offerta presentata dall'aggiudicataria;
- la garanzia definitiva.

ART. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula dell'accordo quadro tra Fondazione CIMA e l'operatore economico risultato aggiudicatario avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti della procedura.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale ed i suoi allegati, costituendo lo stesso parte integrante ed essenziale dell'accordo quadro che regola reciprocamente i rapporti tra Fondazione CIMA e l'Aggiudicatario della fornitura.

Qualora l'aggiudicatario non sottoscriva l'accordo quadro e il presente Capitolato nel termine fissato dalla stazione appaltante, quest'ultima potrà revocare l'aggiudicazione in suo favore restando a suo carico la rifusione del danno derivante a Fondazione CIMA per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della procedura, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di Fondazione CIMA per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

È espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dagli artt. 60 e 120 D.Lgs. n. 36/2023.

È espressamente esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 del codice civile, applicandosi invece l'articolo 1469.

La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

La Direzione Esecutiva del Contratto, nominata da Fondazione CIMA, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che la fornitura eseguita dall'Aggiudicatario risponda pienamente alle condizioni contrattuali. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere la fornitura, prendere visione delle bolle di consegna, accettare o rifiutare i beni consegnati, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché a ogni attività necessaria per il completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione dell'appalto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'aggiudicatario per tutti gli obblighi e oneri non indicati ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e *patiendi*.

ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'Appaltatore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia

organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto dell'appalto come, di fatto, opera con propri capitali, mezzi e attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima. L'Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all'Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell'Appaltatore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto.

Al fine di adempiere gli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 12 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Si applica l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

La cessione del contratto d'appalto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersi del subappalto dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'Appaltatore di avvalersi del subappalto.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

Dopo l'aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali, così come previsto dall'art. 117 D.Lgs. 36/2023. Detta garanzia (cauzione), prelieve eventuali necessarie proroghe, è svincolata ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, nel corso dell'appalto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 14 - PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La penalità per ritardo nella consegna della fornitura è stabilita nella misura dell'1‰ (*uno per mille*) per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, calcolata sull'ammontare netto della fornitura richiesta e non consegnata, ai sensi dell'art. 126 D.Lgs. n. 36/2023.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla già menzionata percentuale trova applicazione la norma in materia di risoluzione del contratto.

Le penali stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri dell'appalto o nel caso in cui l'Appaltatore violasse gli obblighi contrattuali in maniera ripetitiva e/o grave.

Le penali e le maggiori spese maturate per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto da parte di altro operatore economico in danno dell'Appaltatore saranno prelevate dalle somme dovute allo stesso per precedenti prestazioni o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte dell'aggiudicatario, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

L'Appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di risoluzione del contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

ART. 15 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Durante lo svolgimento dell'appalto l'Aggiudicataria dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché a evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare, l'Aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme concernenti le misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE

ART. 16 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE

Oltre che nei casi previsti dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023 e che nei casi previsti dal presente Capitolato, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso:

- ♦ qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- ♦ grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo previsto

dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

- ♦ falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- ♦ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- ♦ mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- ♦ violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- ♦ applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- ♦ qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- ♦ in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- ♦ in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente, comunicata a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui al precedente art. 13, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento, Fondazione CIMA si riserva la facoltà di assegnare all'Appaltatore, a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel contratto d'appalto, fino a quando l'appalto non sarà affidato a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire.

Si applica quanto previsto dall'art. 122, comma 6 D.Lgs. 36/2023.

ART. 17 – RISARCIMENTO DEL DANNO

La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o la garanzia definitiva il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al contratto da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del contratto di appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta e immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

ART. 18 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente a Fondazione CIMA e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

A fronte di quanto sopra l'Appaltatore manleva Fondazione CIMA da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 codice civile assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove non si giunga a un accordo, la definizione delle stesse è attribuita esclusivamente alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Savona.

Nelle more del contenzioso l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

PARTE QUARTA - DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

ART. 20 – PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

L'appaltatore dovrà far pervenire regolare fattura elettronica, relativa al valore dei servizi consumati nel mese precedente sul catalogo Amazon Web Services (AWS), unitamente a copia dell'estratto del listino pubblico AWS vigente e relativo alla specifica fornitura.

Il corrispettivo economico mensile verrà detratto dal credito residuo e sarà calcolato applicando il listino pubblico AWS espresso in dollari al consumo effettivo mensile, scontato come da preventivo dell'affidatario e utilizzando il medesimo cambio euro dollaro applicato da AWS all'appaltatore al momento della consuntivazione mensile sui servizi utilizzati.

La fattura elettronica riporterà:

- ♦ il numero e la data della fattura;
- ♦ gli estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce Codice CIG e codice CUP;
- ♦ gli estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, etc.) conformi con quelli previsti nel contratto;
- ♦ l'indicazione sintetica dell'oggetto della fornitura;
- ♦ l'importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge).



Fondazione CIMA applica il metodo "split payment" ovvero "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72" ed in ottemperanza alla Legge di Bilancio 2018, dal 01 gennaio 2019 la fatturazione dovrà essere elettronica, pertanto si indica di seguito il Codice Univoco di Fondazione CIMA: 7HE8RN5.

Dette fatture saranno pagate di norma a 30 giorni data fattura fine mese subordinatamente alle verifiche eseguite sulla regolarità della fornitura.

Ai sensi dell'art.11, comma 6 D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni fattura in pagamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48 bis, Fondazione CIMA per singoli pagamenti superiori a 5.000 € (cinquemila Euro) è tenuta a effettuare presso Agenzia delle Entrate la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 giorni nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Fondazione CIMA si impegna a dare all'Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia delle Entrate.

La Committente si impegna a dare all'Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 22 – PRIVACY

L'Appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con Fondazione CIMA vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell'Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia. Fondazione CIMA e l'Appaltatore daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 23 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO

Il concorrente è a conoscenza che Fondazione CIMA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale <https://www.cimafoundation.org/trasparenza/doc2023/Modello-231-parte-generale.pdf> e <https://www.cimafoundation.org/trasparenza/doc2023/Codice-Etico.pdf> e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e

sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e i Protocolli comportamentali previsti da Fondazione CIMA ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora Fondazione CIMA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE

Il concorrente prende atto delle disposizioni di Fondazione CIMA in materia di trasparenza ed anticorruzione e del Codice di Comportamento adottato e resta obbligato ad adeguarsi ad essi pubblicati sul sito istituzionale al seguente link <https://www.cimafoundation.org/fondazioni/chisiamo/amministrazione-trasparente.html> .

Savona, 26 febbraio 2024

Il Direttore di Gestione



Dott.ssa Luisa Michela Colla